

Capitolato tecnico dell'Assicurazione
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E/O VERSO PRESTATORI DI LAVORO

LOTTO 2
CIG : 8926063435

Contraente



Università degli Studi Gabriele d'Annunzio
Chieti - Pescara
P.IVA : 01335970693
C.F. 93002750698

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI - DESCRIZIONE DEL RISCHIO - ATTIVITÀ ASSICURATA

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T.O.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE 5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE 6 – MASSIMALI - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SCHEDA DI POLIZZA

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato:

Il Contraente e qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

L'Università degli Studi dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti - Pescara e/o delle Scuole comunque afferenti all'Università stessa che stipula l'assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta.

Società

L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Franchigia

L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Broker incaricato

Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14; filiale di Pescara - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Cose

sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

Danno

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali o danni a cose od animali.

Danni corporali

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte ivi compreso i danni alla salute o biologici, morali, esistenziali, comunque essi siano classificati.

Danni materiali

La distruzione o il deterioramento di cose.

Limite di risarcimento

Il massimo risarcimento dovuto dalla Società.

Periodo di assicurazione

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Massimale

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Appaltatore / Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Tale definizione comprende:

- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni;
- I lavoratori di cui al D.lgs 81 del 15/06/2015 (Jobs Act);
- I lavoratori distaccati presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta da tali Enti o aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
- Gli studenti che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro;
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti;
- I collaboratori coordinati e continuativi;
- I consulenti professionali;
- I prestatori di lavoro occasionali.

Retribuzioni lorde.

L'ammontare degli importi lordi erogati ai prestatori di lavoro .

Art. 1.2 - Descrizione del rischio - Attività assicurata

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dal Contraente/Assicurato viene nel seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, atteso che la polizza assicurativa di cui al presente capitolato esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dallo svolgimento in più sedi, anche presso terzi, dell'attività universitaria come previsto dalla normativa, dallo Statuto e da tutti i Regolamenti dell'Università, nessuna esclusa né eccettuata e comprese, altresì, le attività istituzionali che vengono svolte dall'Assicurato presso laboratori di ricerca scientifica e simili, ivi comprese le attività di sperimentazione a scopo di ricerca con esclusione della sperimentazione clinica, amministrative, didattiche, di esercitazione, di ricerca scientifica, gli studi e le attività comunque connesse, nessuna esclusa né eccettuata, oltre ad altre attività che qualsiasi Università esplica in materia di promozione socio-culturale (convegni, congressi, seminari, manifestazioni, cerimonie accademiche, ecc.), che vengono svolte dal personale docente e non docente di ogni ordine e grado, compresi il Rettore ed il Pro Rettore, i ricercatori, i dottorandi, i contrattisti, i borsisti, i collaboratori, i dottori di ricerca, gli studiosi, i cultori della materia e gli studenti iscritti all'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti - Pescara e/o alle Scuole comunque afferenti all'Università stessa, ovunque esse siano svolte.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori (persone fisiche e giuridiche), esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Le attività possono essere svolte anche tramite:

- persone: a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
- tirocinanti ammessi a frequentare le strutture dell'Ateneo a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo l'assicurazione vale anche per i danni cagionati da :

- attività didattica, di formazione e di consulenza;
- organizzazione di attività di studio, di viaggi, di tirocinio, di convegni, congressi, corsi professionali, attività sportive, di seminari ed attività culturali e ricreative in genere, pur se autogestite, sia in Italia che all'Estero;
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- organizzazione di visite guidate all'interno dell'Università;
- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, compresa l'organizzazione di gite aziendali;
- organizzazione dei corsi e delle attività di specializzazione e perfezionamento sia in Italia che all'Estero;
- adesione a progetti, accordi, e/o convenzioni di interscambio culturale, formazione e didattica, tirocinio presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, organizzazioni, aziende pubbliche o private, ordini professionali, associazioni ed altro, sia in Italia che all'Estero, anche a mezzo di risorse esterne;
- attività di progettazione e direzione di lavori edili, nonché altre attività tecniche per la realizzazione di opere, comprese quelle aventi particolare valore artistico/culturale;
- organizzazione di concorsi interni cui possono partecipare anche elementi esterni;

- attività di ricerca, consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati anche a mezzo di apposite risorse, strutture e personale.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione e/o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di ogni bene, mobile o immobile.

Sono comprese le attività svolte dai prestatori di lavoro del Contraente presso altri Enti o Società a seguito di comando del Contraente medesimo.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari, complementari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non connesse direttamente all'attività principale

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

Art. 2.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 2.3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 2.4 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2.5– Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.6 – Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 2.7 – Clausola broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%. In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Art. 2.8 – Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- vige il principio di solidarietà fra le società coassicuratrici, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile; la delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico della Coassicuratrici.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- il pagamento dei premi sarà effettuato dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; la Società Delegataria provvederà a rimettere il pagamento a ciascuna Coassicratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione ;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 2.9 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale dalle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.10 – Legittimazione

La Società dà e prende atto che:

- la presente polizza viene stipulata dalla Contraente anche a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso;
- la Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art. 2.11 – Informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Art. 2.12 – Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 2.13 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 2.15 - Estensione territoriale

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2.16 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 2.17 – Regolazione del premio – premio flat

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Art. 2.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 2.19 – Trattamento dei dati personali

La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle garanzie in materia di trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi, quale ad esempio il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti ed assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

B. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003, alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015.

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015, saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che svolgono l'attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

C) Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche;
3. ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto od Ente ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 3.2 - Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione RCT tutti i soggetti, sia persone giuridiche che fisiche (compresi i lavoratori "con contratto di somministrazione" ai sensi del D.Lgs. 276/2003 nonché i tirocinanti) sono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato.

Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, per morte e lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO).

Pertanto i prestatori di lavoro sono considerati terzi:

- a) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- b) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

Si conferma quindi che sono considerati terzi e terzi fra di loro agli effetti della garanzia R.C.T e qualora non sia operante la garanzia R.C.O.:

- il personale docente e non docente di ogni ordine e grado, il Rettore ed il Pro Rettore, i Componenti del Senato accademico, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti del Consiglio degli Studenti, i Componenti degli Organi dei Dipartimenti (Direttore, Consiglio e Giunta), i dipendenti di ogni ordine e grado anche se inviati all'estero, i ricercatori, i contrattisti, i cultori della materia, i dottorandi, i dottori di ricerca, i borsisti, stagisti, specializzandi, tirocinanti, gli studiosi e gli studenti iscritti all'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti - Pescara e/o alle Scuole comunque afferenti all'Università stessa.

Art. 3.3 - Precisazioni di garanzia

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa intendersi limitativo della garanzia assicurativa, ferme restando le "Esclusioni" di cui all'Art. 3.4 che segue, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante:

- a) dall'attività svolta dagli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistici, degli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione,
- b) dalle attività svolte da prestazioni professionali dai dipendenti e/o figure ad essi equiparate per conto del Contraente ed effettuate a favore di terzi;
- c) da proprietà e/o conduzione di fabbricati in genere, dei relativi impianti destinati alla loro conduzione e delle pertinenze, senza eccezioni, compresi antenne, recinzioni, cancelli, porte, sbarre e ogni altro dispositivo simile, anche ad apertura automatica; è compresa la responsabilità derivante da conduzione di fabbricati (e relativi impianti) in locazione al Contraente e da questi sublocati o concessi in uso, inteso che la garanzia viene prestata anche in tal caso;
- d) dalla proprietà, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di beni e infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto od opera, comprese strade interne alle ubicazioni dell'Ente;
- e) dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
- f) da casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;
- g) da viaggi organizzati dall'Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati;
- h) dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di / a: concorsi, convegni, seminari, tavole rotonde, fiere, mostre, esposizioni, spettacoli, feste e manifestazioni in genere, ovunque organizzate, compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture impiegate e compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi;
- i) dall'organizzazione e/o dallo svolgimento di manifestazioni e iniziative che abbiano una valenza culturale e/o ricreativo e/o sociale, organizzate dal Contraente, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite guidate, gite, tornei e competizioni sportive;
- j) da assemblee di studenti o di dipendenti (anche se non autorizzate) sia all'interno che al di fuori dei locali dell'Assicurato, purchè da parte di quest'ultimo siano state rispettate le disposizioni in materia di vigilanza;
- k) dalla proprietà o detenzione di animali in genere, compresi quelli randagi trovatisi all'interno delle strutture universitarie;

- l) da mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;
- m) dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
- n) dall'utilizzo del servizio di guardiania anche armata con estensione all'eventuale uso colposo di armi;
- o) dalla proprietà e/o esercizio - a qualunque titolo - di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dalla gestione di mense e di servizi di refezione, di bar e punti di ristoro anche in occasione di manifestazioni in genere, da servizio di fornitura pasti alle strutture gestite, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati;
- p) dalla proprietà e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
- q) dalla proprietà e/o dall'uso di mezzi di trasporto non a motore in genere;
- r) dalla proprietà e/o dall'impiego di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione, fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA;
- s) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci, incluso carico e scarico;
- t) dall'esercizio di servizi sanitari interni (infermeria e primo soccorso) ;
- u) da attività e lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, scavo, posa in opera.

Relativamente a lavori, attività e servizi in genere, appaltati a terzi, l'assicurazione è prestata ferma restando la facoltà della Società di agire in via di rivalsa nei confronti delle ditte appaltatrici incaricate dell'esecuzione dei medesimi, se responsabili dei danni.

Art. 3.4 - Esclusioni

Salvo diversa specifica pattuizione di cui alla successiva Sezione 4 - Condizioni particolari, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (titolo X capo I) e ss.mm. e ii., nonché da impiego di aeromobili;
- b) da furto, salvo quanto previsto dalla Sezione 4 Condizioni Particolari artt. 4.4 Furto commesso con uso di impalcature e ponteggi dell'Assicurato e 4.5 Danni a cose consegnate e non consegnate;
- c) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalla Sezione 4 Condizioni Particolari artt. 4.5 Danni a cose consegnate e non consegnate, 4.6 Danni a cose in consegna o custodia e 4.7 Danni a veicoli;
- d) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Sezione 4 Condizione Particolari art. 4.8 Danni da inquinamento accidentale;
- e) alle cose oggetto di lavorazione e a quelle sulle quali o tramite le quali si eseguono i lavori;
- f) derivanti da attività di natura medico/sanitaria, così come da ogni tipo di attività derivanti direttamente o indirettamente commessa a tale ambito;
- g) derivanti da sperimentazione clinica.

Sia l'assicurazione RCT sia l'assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:

- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- i) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;

- j) direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- k) derivanti da campi elettromagnetici;
- l) direttamente o indirettamente derivanti da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- m) direttamente o indirettamente originati da atto terroristico di qualsiasi genere;

Art. 3.5 - Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e non

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei seguenti soggetti:

- a) Rettore. Pro Rettore, componenti del Senato accademico, componenti degli Organi dei Dipartimenti (Direttore, Consiglio e Giunta), membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) tutti gli studenti, i professori, i ricercatori, i contrattisti, i cultori della materia, i dottorandi, i dottori di ricerca, i borsisti, stagisti, specializzandi, tirocinanti, gli studiosi, che collaborano, ex legge, all'attività dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti - Pescara e/o delle Scuole comunque afferenti all'Università stessa.
- c) tutti coloro che, conclusi gli studi, effettuano, ex legge, tirocini pratici ed esperienze presso aziende od enti;
- d) i membri delle Associazioni di Volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente, compresi i Volontari del Servizio Civile assegnati all'Ateneo;
- e) tutto il personale dipendente e non dipendente, anche se inviato all'estero, mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività, anche al di fuori delle sedi istituzionali.

Tutti i suddetti soggetti sono considerati anche terzi tra di loro.

La presente estensione di garanzia è prestata alle condizioni e per i massimali convenuti per l'assicurazione RCT per danni a terzi e per l'assicurazione RCO per danni a prestatori di lavoro. Tali massimali RCT e RCO rappresentano- anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o tra di loro – il limite massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro.

Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dagli studenti, dai dipendenti e non dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, compresi gli stage svolti presso Aziende private, etc., svolte anche all'estero.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1 - Malattie Professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non vale per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della
- B. garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4.2 - Committenza veicoli

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia vale anche per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

Art. 4.3 - Affidamento auto

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, posto che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, collaboratori e consulenti, automezzi di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente dei menzionati automezzi a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

La presente estensione di garanzia non opera qualora l'evento si configuri come infortunio sul lavoro e il conducente sia un Prestatore di lavoro, quando sia operante la garanzia RCO.

Art. 4.4 - Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si siano avvalse di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato, o da terzi per conto dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato ".

Art. 4.5 - Danni a cose consegnate e non consegnate

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del Codice Civile, per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture del Contraente, consegnate o non consegnate

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni a cose consegnate e non consegnate".

Art. 4.6 - Danni a cose in consegna o custodia

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, fermo restando quanto diversamente previsto dalla Condizione Particolare "Danni a cose consegnate e non consegnate", l'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi in consegna, custodia o deposito al Contraente/Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere. Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni a oggetti preziosi, denaro, titoli di credito in genere e valori bollati.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni a cose in consegna o custodia ".

Art. 4.7 - Danni a veicoli

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, come pure per i danni a veicoli di terzi o prestatori di lavoro che trovino in parcheggio nelle aree di pertinenza delle sedi dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato sia responsabile.

Art. 4.8 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da inquinamento accidentale ".

Art. 4.9 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

Relativamente ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) nonché da mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, l'assicurazione è operante a condizione che detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da interruzioni o sospensioni di attività ".

Art. 4.10 - Danni da incendio

Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute a qualunque titolo, l'assicurazione è operante per ogni sinistro con il limite di risarcimento di euro 1.000.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00.

Qualora per i detti danni esista una copertura assicurativa prestata con distinta polizza incendio recante la garanzia "Ricorso vicini / terzi", la presente estensione sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalla predetta altra polizza, sempre che la stessa sia valida ed operante.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da incendio ".

Art. 4.11 - Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno.

E' in ogni caso confermata l'esclusione dei danni derivanti da lavori che implicino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da cedimento o franamento del terreno ".

Art. 4.12 - R.C. personale distaccato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni subiti/provocati da:

- dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.

Art. 4.13 - Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

Art. 4.14 - Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

Art. 4.15 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di prestatori di lavoro e/o Amministratori e/o collaboratori (quali a puro titolo di esempio consulenti, incaricati, preposti, appartenenti ad associazioni di volontariato, docenti/lettori e tecnici a contratto) dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

SEZIONE 5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro

In considerazione dell'accentrata attività di gestione del presente contratto da parte della Contraente presso l'ufficio preposto a tale titolo, in caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il settore o l'ufficio competente della Contraente o l'Assicurato, direttamente o per il tramite del Broker, deve darne avviso alla Società, entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto comunicazione scritta.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato ha avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, soltanto per i sinistri per i quali:

- a) abbia ricevuto comunicazione scritta dell'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
- b) abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- c) abbia ricevuto richieste di rivalsa da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell' I.N.P.S.;
- d) abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.

Agli effetti sia dell'assicurazione R.C.T. sia dell'assicurazione R.C.O. resta comunque fermo l'obbligo per la Contraente o l'Assicurato della comunicazione scritta ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento.

Art. 5.2 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali e peritali

La Società stessa si impegna a gestire i sinistri, con la necessaria diligenza, anche qualora rientrassero nell'ambito degli scoperti e/o delle franchigie previste, come se tali scoperti o franchigie non esistessero, ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze:

- in sede stragiudiziale designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso;
- in sede giudiziale, sia civile che penale, solo a richiesta del contraente.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.

SEZIONE 6 – MASSIMALI - SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO

MASSIMALI ASSICURATI:

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):	€ 15.000.000,00.= per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.):	€ 15.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di € 7.500.000,00.= per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Compagnia non potrà superare € 15.000.000,00.

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI RISARCIMENTO
Furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Cose consegnate e non consegnate		€ 500,00 per ciascun danneggiato, con il limite di € 100.000,00 per periodo assicurativo
Cose in consegna e custodia		€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Inquinamento accidentale		€ 1.000.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo
Interruzione o sospensione dell'attività di terzi		€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Incendio		1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Cedimento e franamento del terreno		€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro n°

Contraente/Assicurato Università' degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti - Pescara
Via dei Vestini, 31
66100 Chieti
P.IVA : 01335970693

Durata del contratto: 4 anni
Effetto dal: ore 24.00 del 31.12.2021
Scadenza il: ore 24.00 del 31.12.2025
Frazionamento: Annuale

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base agli elementi variabili delle Retribuzioni lorde annue (*come definite in polizza*).

Il premio è da intendersi quale premio forfettario.

Riferimento	Valori	Tasso pro mille lordo	Premio annuo lordo
Preventivo retribuzioni annue lorde	€ 70.000.000,00		

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio annuo totale	€

La Società

Il Contraente
